

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
COMMERCIO CON L'ESTERO

LXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442)	713
PRESIDENTE	713, 716, 717, 718, 719 720, 722, 723, 726, 727, 730 731, 733, 735, 736, 737, 744
BASTIANELLI	726, 727
BIAGGI FRANCAANTONIO	715, 719, 725, 743
CATALDO	725, 728, 743
DI VAGNO	714, 716, 721, 723 724, 725, 726, 729, 737, 744
HELPER	718, 719, 720, 723 724, 727, 730, 731, 737, 744
MALFATTI FRANCESCO	715, 716, 718 724, 725, 727, 729
MERENDA, <i>Relatore</i>	715, 716, 718, 719, 721 724, 725, 726, 727, 729, 730, 733, 735, 736
MUSSA IVALDI VERCELLI	727
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	715, 717, 720, 721 723, 724, 726, 727, 729, 731, 736, 737
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	744

La seduta comincia alle 9,50.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3442: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ».

Riprendiamo la discussione sugli articoli del disegno di legge al punto in cui l'abbiamo lasciata ieri, con l'esame dell'articolo 37. Ne dò lettura:

ART. 37.

« L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di cui all'articolo 5 a mezzo di società controllate. »

Lo stesso Ente esercita l'attività di prospezione non esclusiva nonché le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in compartecipazione con altre imprese.

Gli atti relativi ai permessi di prospezione di cui all'articolo 9, a quelli di ricerca ed alle concessioni di coltivazione intestati alle società di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, compresi quelli previsti nei successivi articoli 46 e 53, sono emanati di intesa con il Ministro per le partecipazioni statali ».

Su quest'articolo sono stati presentati, nell'ordine, i seguenti emendamenti:

1. Sopprimere l'intero articolo, da parte dei colleghi Ariosto, Baldani Guerra, Di Vagno, Giolitti, Mussa Ivaldi, Righetti.

2. Terzo comma: sostituirlo con il seguente:

« Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate. Tale contributo non può essere remunerato con una partecipazione al prodotto lordo o netto derivante dalle attività di cui al comma medesimo », da parte dei colleghi Alesi, Francantonio Biaggi, Demarchi.

3. In caso di approvazione dell'emendamento di cui al secondo comma dell'articolo 3 e degli emendamenti in via principale all'articolo 5:

primo comma: sopprimerlo;

secondo comma: sostituirlo con il seguente:

« L'Ente nazionale idrocarburi esercita le attività di prospezione e ricerca per le quali abbia ottenuto i relativi permessi e nelle zone di coltivazione per le quali abbia eventualmente ottenuto la concessione attraverso società controllate e collegate le quali possano agire in contitolarità con terzi »;

al quarto comma, eliminare le parole: « di cui all'articolo 9 »;

sostituire le parole: « di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, con le parole: « di cui al primo comma del presente articolo », da parte dei colleghi Biaggi Francantonio, Alesi, Demarchi.

4. Al secondo comma abolire le parole: « o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi », e fare punto a: « società controllate », da parte dei colleghi Bastianelli, Malfatti Francesco, Amasio, Cataldo, Rossi Paolo Mario, Brighenti Olmini, Gelmini.

5. Al terzo comma dopo: « con le altre imprese », sostituire il punto con una virgola ed aggiungere: « purché, in tale compartecipazione, l'Ente nazionale idrocarburi, direttamente o indirettamente, abbia una posizione maggioritaria », da parte dei colleghi Malfatti Francesco, Cataldo, Amasio e Rossi Paolo Mario.

6. Al terzo comma dopo le parole: « imprese specializzate », fare punto e abolire il resto, da parte dei colleghi Bastianelli, Malfatti Francesco, Amasio, Cataldo, Olmini.

7. Fra il terzo ed il quarto comma includere il seguente:

« All'Ente nazionale idrocarburi è riservato il diritto di partecipare alla ricerca ed alla coltivazione nelle zone assegnate ai richiedenti privati di cui all'articolo 16 della presente legge, entrando in compartecipazione con essi in condizioni di parità », da parte dei colleghi Malfatti Francesco, Bastianelli, Cataldo, Amasio, Olmini.

Poiché gli emendamenti sono diversi, pregherei gli onorevoli colleghi presentatori e, per essi, i colleghi Biaggi Francantonio, Malfatti Francesco e Di Vagno, di volerli svolgere contemporaneamente, per poi ascoltare il parere del Relatore e del Governo.

Cominciamo dal primo emendamento.

DI VAGNO. È soppressivo dell'articolo 37, in quanto si pensava di inserire nella legge un articolo 56 del seguente tenore:

« L'Ente nazionale idrocarburi può svolgere l'attività di cui alla presente legge direttamente o a mezzo di società il cui capitale sia in maggioranza dello Stato o di enti pubblici; in questa seconda ipotesi, per associarsi con privati, l'ENI dovrà ottenere previa autorizzazione del CIPE ».

In quella ipotesi lo ritenevamo opportuno, anche perché questi emendamenti erano stati presentati nella previsione che il disegno di legge n. 3442 fosse stato da noi esaminato in sede referente presupponendo quindi una certa ampiezza di discussione.

Abbiamo poi deciso, invece, di mantenere l'articolo 37 inserendovi — anche tenendo conto del parere espresso dalla quinta Commissione Bilancio che è rigido in ordine alla posizione maggioritaria che si richiede all'ENI — un nuovo comma che presentiamo in questo momento e che dice: « Nelle aree assegnate all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi del primo comma dell'articolo 6, l'Ente stes-

so, ove agisca con terzi, dovrà essere sempre in posizione maggioritaria ».

Il nostro emendamento ripete, praticamente, il parere quasi vincolante della V Commissione Bilancio — che è anche la Commissione competente per le partecipazioni statali — nella cui sede credo sia intervenuto anche il Governo e dove, appunto, è stato formulato un motivato parere in questo senso.

Noi abbiamo deciso di limitare l'obbligo della posizione maggioritaria alle aree dove l'ENI dispone, a norma dell'articolo 6, del 25 per cento come una specie di privilegio ad esso riconosciuto mentre possiamo anche ammettere, proprio per l'ispirazione privatistica di questa legge, nella ricerca più vasta, nelle altre zone, che l'Ente possa anche trovarsi in posizione minoritaria. Però nelle zone, chiamiamole così, del 25 per cento, di cui all'articolo 6, noi riteniamo che qualunque sia l'attività svolta, l'ENI debba sempre trovarsi in posizione maggioritaria.

MERENDA, Relatore. Non sarebbe più esatto, anziché parlare di zone o aree, dire « nei permessi » ?

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Sì, tecnicamente, sarebbe più giusto dire « nei permessi » !

BIAGGI FRANCAANTONIO. Per quanto riguarda i nostri emendamenti, il primo è sostitutivo del terzo comma dell'articolo 37, mentre l'altro prevede la soppressione e la sostituzione degli altri commi ed era stato predisposto nell'ipotesi di approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge. Quindi, il secondo emendamento cade, mentre resta in piedi il primo emendamento, che noi proponiamo qui, sostitutivo del terzo comma, e che suonerebbe così:

« Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate. Tale contributo non può essere remunerato con una partecipazione al prodotto lordo o netto derivante dalle attività di cui al comma medesimo ».

La giustificazione di questa nostra proposta è subito chiarita. Noi riteniamo che l'ente di Stato non debba confondere i propri capitali con il capitale privato. Del resto, è la impostazione che era stata data a suo tempo alla legge 11 gennaio 1957, n. 6. Cioè, noi riproduciamo, nell'articolo in discussione, con l'emendamento sostitutivo da noi proposto, l'articolo 34 della legge 1957.

Perché questo ?

La discussione che si svolse a quell'epoca fu molto vivace e contrastata. Si discusse sulla

opportunità di mantenere o meno agli interventi dell'ENI il carattere pubblicistico. Il comma dell'articolo 34 in argomento traeva origine dalla considerazione che, nonostante si volesse evitare all'ENI ogni commistione con il capitale privato, si doveva pur riconoscere la necessità obiettiva che esso potesse avvalersi del contributo puramente tecnico di imprese specializzate.

Ho qui sott'occhio i diversi interventi, che tuttavia vi risparmio, degli onorevoli Dosi, De Marzio, del ministro Cortese, il quale ultimo sosteneva — e noi, qui, siamo in linea ! — che quando si parla della possibilità di consentire all'ENI di ricorrere all'opera di imprese specializzate, non può essere ammessa la partecipazione di capitale privato e aziende IRI, la partecipazione alle eventuali perdite, ecc.

È una questione di principio generale che noi riproponiamo presentando questo emendamento. Il che non significa che non si possa essere d'accordo sulla contitolarità, per la quale non c'è associazione di capitale !

Quello che noi sosteniamo è che l'Ente pubblico non debba avere contaminazioni con il capitale privato.

MALFATTI FRANCESCO. Perché, a nostra volta presentiamo gli emendamenti relativi alla posizione maggioritaria dell'ENI sul terzo comma dell'articolo 37 del disegno di legge in discussione ?

Perché noi facciamo una distinzione fra le zone di assegnazione all'ENI e le altre. Cioè, nelle prime noi riteniamo che possa essere consentita la compartecipazione solo in posizione maggioritaria. Non solo, ma diciamo che l'ENI direttamente o attraverso società controllate può anche ricorrere all'opera di altre imprese specializzate, che possono agire fuori o dentro l'ENI, e può anch'entrare, volendo, in compartecipazione con esse. Quindi, in questo caso parafrasiamo gli emendamenti di parte socialista !

Ci sono poi le zone non assegnate direttamente all'ENI. Ora, in questo secondo caso dovremmo assicurare la possibilità — non l'obbligo — per l'ENI di entrare in ogni tipo di combinazione, ma almeno in condizioni di parità.

E, vorrei aggiungere un piccolo codicillo: noi insisteremo su questi emendamenti. E chiaro che la subordinata immediata non può essere che la posizione del collega Di Vagno. Però, essendo i nostri emendamenti i più lontani dal testo, pensiamo che debbano avere la precedenza nella votazione.

PRESIDENTE. Indubbiamente! Sentiamo ora il parere del Relatore sui diversi emendamenti.

MERENDA, Relatore. Mi riservo di esprimere il mio pensiero sull'emendamento Di Vagno alla fine; comincerei con l'esaminare quello dei colleghi Biaggi Francantonio ed altri. Resta in piedi, infatti, soltanto quell'emendamento con il quale si fa divieto di remunerare il « contributo tecnico di imprese specializzate » con una « partecipazione al prodotto lordo o netto derivante dalle attività di cui al comma medesimo ».

Ora, io debbo rifarmi a quanto ho già detto in sede di replica, al termine della discussione generale, ma fare osservare in primo luogo che questa disciplina, come ha detto poco fa il collega Biaggi Francantonio, era già prevista nella legge del 1957. Però dobbiamo considerare che lo spirito che informa questa legge è diverso, proprio per incentivare la partecipazione, l'apporto, non soltanto tecnico ma anche finanziario di altre società. Se noi escludiamo la possibilità di partecipare al riparto del prodotto netto o lordo, evidentemente non incoraggiamo questa partecipazione di carattere tecnico e finanziario. E noi sappiamo quanto quest'ultima sia interessante e importante nell'affannosa ricerca degli idrocarburi.

Quindi, mi dichiaro contrario agli emendamenti liberali.

Per quanto riguarda gli emendamenti di parte comunista, prendo atto del ritiro dello emendamento Bastianelli. Evidentemente, perché l'emendamento Malfatti è più ampio!

Mi rifaccio, anche qui, a quanto ho detto in sede di replica, quando ho avuto occasione di rispondere a questo proposito, e debbo ricordare che lo scopo di questa legge — lo ripeto ancora una volta — è quello di assicurare una partecipazione, più larga possibile, di capitali oltre che di esperienza delle altre imprese. Ora, se noi ci limitassimo a stabilire che l'ENI deve esercitare l'attività di prospezione non esclusiva soltanto attraverso società controllate e non collegate, noi verremmo a frustrare lo spirito stesso di questa legge.

Pertanto, mi pare sia questo motivo sufficiente per esprimere il mio parere contrario.

MALFATTI FRANCESCO. Noi vogliamo, appunto, che le aree siano assegnate direttamente all'ENI!

MERENDA, Relatore. L'Ente ha anche bisogno della esperienza e dei capitali degli altri! D'altra parte ci deve essere anche, per quanto riguarda gli stranieri, un principio di reciprocità. Questo mi pare logico.

Per quanto riguarda l'emendamento al terzo comma, poi, devo far notare che esso è un emendamento viziato dal punto di vista giuridico. Perché il terzo comma, onorevole Malfatti, riguarda la possibilità di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate, e si possono costituire a questo fine, si dice, associazioni in partecipazione — qui è detto « compartecipazione » ma, non è proprio esatto — con altre imprese. Qui c'è il riferimento all'articolo 49, mi pare, del Codice civile, che non prevede la creazione di nuove società; si tratta soltanto di un apporto tecnico o finanziario di altre società che viene remunerato, oppure viene a partecipare ai rischi delle perdite, eventualmente in relazione alla quantità di apporto. Quindi, non è la creazione di un nuovo organismo, di una nuova società: si tratta di un'associazione in partecipazione, e perciò non sorge il problema della minoranza o della maggioranza. Resta l'ente, il quale, direttamente o attraverso società collegate, chiede l'apporto di esperienza tecnica di altre società e remunera questa partecipazione e questo apporto, in relazione al loro valore.

Per questo motivo prego il collega Malfatti Francesco di ritirare l'emendamento.

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento aggiuntivo Di Vagno da inserire fra il secondo e il terzo comma, direi che io mi rendo anche conto dell'opportunità, tenuto presente altresì il parere espresso dalla quinta Commissione bilancio — parere del resto non vincolante, anche se motivato — dei motivi che hanno ispirato il presentatore dell'emendamento. Debbo dire che una preoccupazione sorge in me ed è ancora sul punto principale su cui si discute. Non vorrei, cioè, che i paesi arabi, ad esempio, contestassero all'ENI, quando va a lavorare in quelle zone, che esso esige in Italia la maggioranza assoluta nelle quote, mentre non accetta la maggioranza assoluta, invece, vale a dire il sistema fiscale di ripartizione « fifty-fifty », il cinquanta per cento più uno, nei paesi arabi!

DI VAGNO. Figuriamoci se i paesi arabi vengono a trivellare da noi!

MERENDA, Relatore. Non è per la questione della reciprocità. E che nei paesi arabi al cinquanta per cento si può lavorare, al 49 per cento comincia ad essere pericoloso.

Ora, se andiamo a chiedere agli arabi di lavorare al 50 per cento essi ci potrebbero rispondere di no: potete accontentarvi del 49 per cento — ci diranno — perché in Italia fate lo stesso!

Ad ogni modo, poiché questa richiesta di posizione maggioritaria è limitata alle zone di scelta di cui all'articolo 6, dove ci sono particolari facilitazioni che lo Stato concede all'ENI, è opportuno che l'emendamento venga accolto per stabilire la sua partecipazione maggioritaria ed esprimo, quindi, parere favorevole di massima all'accoglimento.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio*. Premetto che non avrei che da ripetere, più o meno, quello che ha già detto qui il Relatore nel respingere gli emendamenti. Aggiungo una semplice osservazione, richiamandomi a quanto ebbi occasione di dire in chiusura della discussione generale.

Oggi, data la situazione — e intendo rispondere contemporaneamente sia all'onorevole Biaggi Francantonio che all'onorevole Malfatti Francesco — fra l'ente di Stato e imprese private si sono stabiliti stretti rapporti di collaborazione con risultati veramente apprezzabili, dal mare del nord al Golfo Persico, e così via. Ora, il punto di partenza di questo disegno di legge è stato proprio il riconoscimento di questo stato di fatto: l'ENI ha potuto agire con l'apporto di queste imprese perché ha bisogno del loro contributo tecnico e dei loro capitali. Altrimenti, ove si potesse fare a meno di questo apporto tecnico-finanziario, noi potremmo guardare la questione sotto il profilo più generale e dire: diamo all'ENI tutti i mezzi necessari per poter effettuare l'attività di indagine che, lo abbiamo riconosciuto tutti, è costosissima, specie nel mare. Pertanto, partendo da questo presupposto, si capisce come il criterio informatore della legge in discussione affiori in tutte le questioni che noi abbiamo finora affrontate. Ed allora, essendo questa la realtà di fatto, e poiché l'associazione con le grandi imprese per acquisire anche queste loro esperienze tecniche si rende indispensabile, è soprattutto sulla necessità — come già dicevo poco fa — di ripartire i rischi cui si va incontro che bisogna puntare. Perché, infatti, in imprese di questo tipo non è che si vada a colpo sicuro ed il margine d'incertezza è notevole.

Conseguentemente, essendo convinti della validità di questo criterio, si comprende bene come non si debba guardare indietro, alla legge del 1957. Poiché l'articolo relativo è praticamente quello cui si rifà l'emendamento Biaggi, mi pare allora sia necessario mantenere il testo del disegno di legge così come è stato formulato, appunto per assicurare allo ENI questa massima possibilità di azione

collegandosi con tutte le imprese e dovunque questo sia possibile.

Lo stesso ordine di motivi ci porta perciò a non accogliere gli emendamenti proposti dall'onorevole Malfatti Francesco e dagli altri suoi colleghi di gruppo.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Di Vagno, arrivo alla stessa conclusione cui è pervenuto il Relatore. Mi si consenta di sottolineare, appunto, lo stato di disagio che potremmo creare proprio all'Ente nelle sue trattative sul piano internazionale. Ciononostante, per conformarmi al parere espresso dalla Commissione bilancio, accetto quell'emendamento mentre respingo gli altri!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37 per divisione.

Poiché sul primo comma non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo del disegno di legge di cui ho dato prima lettura.

(E approvato).

Sul secondo comma sono stati presentati due emendamenti. Quello interamente sostitutivo proposto dal collega Biaggi Francantonio è caduto per la mancata approvazione degli altri emendamenti con cui formava sistema; quello soppressivo delle parole « o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi », presentato dal collega Bastianelli che lo mantiene, emendamento non accolto né dal Governo né dal Relatore, lo pongo in votazione. Trattandosi però di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'inciso cui esso si riferisce.

(E' approvato).

Poiché sul secondo comma non vi sono altri emendamenti, lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato prima lettura.

(E approvato).

A questo punto un emendamento presentato dal collega Di Vagno propone l'inserimento di un comma aggiuntivo che, ove approvato, diventerebbe il terzo comma dell'articolo:

« Nelle aree assegnate all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi del primo comma dell'articolo 6, l'Ente stesso, ove agisca con terzi, dovrà essere sempre in posizione maggioritaria ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio*. Direi meglio « permessi » e non aree assegnate!

MERENDA, *Relatore*. È la stessa cosa!

MALFATTI FRANCESCO. È la stessa terminologia già usata negli altri precedenti articoli!

PRESIDENTE. Potremmo allora dire « Nelle zone... »!

HELPER. Ci sarebbe qui un errore di base dicendo « zone »; le zone sono una cosa, le aree un'altra!

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe correggere anche al secondo comma! Dovremmo uniformare, perché non si può nello stesso articolo parlare di zone e di aree, quando si intende dire la stessa cosa. Vorrà dire che si provvederà eventualmente a correggere, in sede di coordinamento, sostituendo la parola « aree » a quella di « zone », il secondo comma.

Pongo allora in votazione il comma aggiuntivo che, ove approvato, diventerà il terzo comma dell'articolo.

(È approvato).

Passiamo al successivo terzo comma dell'articolo, che diventerà ora, se approvato il quarto:

« Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in compartecipazione con altre imprese ».

Vi sono due emendamenti. Il primo, interamente sostitutivo, dei colleghi Biaggi Francantonio ed altri. L'altro, dei colleghi Malfatti ed altri: dopo le parole: « con le altre imprese se... » sostituire il punto con una virgola ed aggiungere « purché, in tale compartecipazione, l'Ente nazionale idrocarburi, direttamente o indirettamente, abbia una posizione maggioritaria ».

Poiché i presentatori mantengono gli emendamenti, li pongo senz'altro in votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Biaggi Francantonio.

(Non è approvato).

Poiché abbiamo testé introdotto un comma aggiuntivo fra il secondo e terzo comma dell'articolo, c'è qui una variante che s'impone in linea di corretta formulazione. Si tratta di sostituire, cioè, le parole « di cui al secondo comma » con le parole « di cui al comma precedente ».

Inoltre, mi pare che il Relatore abbia po-

partecipazione » l'altra « partecipazione ». Si tratta, infatti, di associazione in partecipazione, come ha precisato l'onorevole Merenda. Siamo, in altre parole, di fronte a fattispecie definita dal Codice civile e che va sotto la denominazione di « associazione in partecipazione ».

MALFATTI FRANCESCO. Noi potremmo anche ritirare questo emendamento, visto che il Relatore dice che questo nostro riferimento all'associazione in compartecipazione non sarebbe giuridicamente valido!

PRESIDENTE. D'accordo. Allora l'emendamento s'intende ritirato.

Pongo ora in votazione il terzo comma, che diventa, qualora approvato, il quarto, con le modifiche rese necessarie dalla corretta formulazione cui accennavo prima e dal suggerimento del Relatore.

(È approvato).

C'è un emendamento aggiuntivo, proposto dai colleghi Bastianelli ed altri, fra il terzo e il quarto comma, del seguente tenore:

« All'Ente nazionale idrocarburi è riservato il diritto di partecipare alla ricerca ed alla coltivazione nelle zone assegnate ai richiedenti privati di cui all'articolo 16 della presente legge, entrando in partecipazione con essi in condizioni di parità ».

Chiedo ai presentatori se insistono nel mantenerlo.

MALFATTI FRANCESCO. Sì.

PRESIDENTE. L'emendamento, non accolto dal Governo né dal Relatore viene mantenuto. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Resta da votare l'ultimo comma nel testo del disegno di legge. Poiché su di esso non sono stati presentati emendamenti lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

L'articolo 37 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 37.

« L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di cui all'articolo 5 a mezzo di società controllate.

Lo stesso Ente esercita l'attività di prospezione non esclusiva nonché le attività di ricerca e di coltivazione nelle aree ad esso assegnate, attraverso società controllate o col-

legate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

Nelle aree assegnate all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi del primo comma dell'articolo 6, l'Ente stesso, ove agisca con terzi, dovrà essere sempre in posizione maggioritaria.

Le società di cui al secondo comma hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

Gli atti relativi ai permessi di prospezione di cui all'articolo 9, a quelli di ricerca ed alle concessioni di coltivazione intestati alle società di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, compresi quelli previsti nei successivi articoli 46 e 53, sono emanati d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 38. Ne dò lettura:

ART. 38.

« I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.

I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli articoli 24, 25 e 35, possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

L'Amministrazione ha peraltro facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la divulgazione dei dati statistici.

Nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* sono pubblicati anche gli atti indicati nel secondo comma dell'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge ».

Un emendamento presentato dai colleghi Biaggi Francantonio ed altri propone, al secondo comma, di sostituire le parole « due anni » con le parole « cinque anni ».

Prego il collega Biaggi di volerlo illustrare.

BIAGGI FRANCAANTONIO. L'emendamento s'illustra da sé. Ci sembra che due anni, come termine di salvaguardia per la pubblicazione dei dati siano pochi e, pertanto, proponiamo di portare questo termine ad almeno cinque anni, termine che ci sembra ragionevole per questo fine.

HELPER. Non sono d'accordo circa lo emendamento proposto dal collega Biaggi Francantonio, e ciò sempre in forza del principio espresso in sede di discussione generale per cui bisogna cercare tutti i modi, i mezzi e i metodi per accelerare al massimo il rinvenimento degli idrocarburi. Ora, il fatto che siano stati abbreviati i termini della pubblicazione o della possibile pubblicazione dei dati consegnati dai concessionari che si ritirano da certe aree, è proprio un incentivo per i ricercatori privati. Credo che due anni siano sufficienti ed utili perché tali dati possano venire a conoscenza degli interessati.

MERENDA, *Relatore*. Tenuto conto del fatto che scopo della norma è da un lato quello di consentire la necessaria riservatezza e dall'altro di mettere non appena possibile i dati stessi a disposizione dei ricercatori, ritengo che lo si raggiunga abbondantemente in due anni. Senza considerare gli altri argomenti già esposti dal collega Helfer.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Biaggi Francantonio se insiste per la votazione dell'emendamento.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 38 nel testo del disegno di legge di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 39. Ne dò lettura:

ART. 39.

« Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione della presente legge.

Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ».

HELPER. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario, riservandomi di presentare un emendamento, una precisazione a proposito di questo articolo. Si prevede, infatti, in questo articolo 39, l'approvazione a mezzo decreto ministeriale, di un disciplinare tipo, ma non si dice quanto tempo richiederà la sua compilazione e conseguente pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ora, può dirci il Governo qualcosa in merito e, ancora meglio, può darci l'assicurazione che questo atto necessario per poter procedere alla ricerca è già stato predisposto o può esserlo in tempo molto breve o, comunque, adeguato. Altrimenti, io proporrei un limite di tempo. Perché questo è proprio un passo obbligato!

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio*. Sì, data l'urgenza con cui il Ministero dell'industria, ripetutamente sollecitato, chiede la più rapida approvazione della legge in discussione, non c'è dubbio che anche questo disciplinare tipo sia in fase di elaborazione.

Viene perciò accolta in pieno la raccomandazione della Commissione!

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere, se il Governo consente, quest'altra raccomandazione a quella del collega Helfer, che raccoglie anche le preoccupazioni ieri manifestate dal collega Mussa Ivaldi. Cioè, riferendoci specificatamente a questa sede del disciplinare tipo, riteniamo che nel modo più diretto ed efficace possono essere emanate disposizioni per tutelare il patrimonio artistico e paesaggistico.

Comunque, anche ieri, l'onorevole Sottosegretario già si era espresso in senso favorevole e, quindi, anche in questa occasione non credo egli abbia difficoltà ad accogliere questa nostra raccomandazione.

Se non vi sono altre osservazioni, poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 39 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(È approvato)..

Passiamo al successivo articolo 40. Ne dò lettura:

ART. 40.

« Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le de-

duzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;

2) non inizia i lavori nei termini prescritti;

3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorità minerarie e marittime;

4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente articolo 26;

5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

6) non corrisponde nei termini il canone;

7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;

9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza ».

Poiché su di esso non sono stati presentati emendamenti né alcun collega ha chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 41. Anche su questo articolo non sono stati presentati emendamenti; né alcun collega ha chiesto di parlare. Ne dò lettura:

ART. 41.

« Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;

2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;

3) non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria e marittima;

4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;

8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 29 della presente legge;

9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 42. Ne dò lettura:

ART. 42.

« La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è estesa alla materia disciplinata dalla presente legge.

La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio è stabilita come risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attività che si esplica nell'ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo articolo 53 ».

Un emendamento proposto dal Governo suggerisce all'ultimo comma, di sostituire le parole « successivo articolo 53 » con quelle « successivo articolo 52 ». Trattandosi di un emendamento puramente formale lo sistemeremo poi in sede di coordinamento.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 42 nel testo del disegno di legge di cui ho dato lettura, con riserva di coordinamento.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 43, al quale anche non sono stati presentati emendamenti. Pertanto ne darò lettura e lo porrò successivamente in votazione.

ART. 43.

« Ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge al Ministero della marina mercantile, l'ambito della competenza dei

Compartimenti marittimi è stabilito come risulta dalla tabella B allegata alla presente legge ».

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 44. Ne dò lettura:

ART. 44.

« Il Comitato tecnico per gli idrocarburi per i pareri previsti nella presente legge è integrato dai seguenti componenti:

— un funzionario del Ministero degli affari esteri;

— un funzionario del Ministero della difesa;

— un funzionario del Ministero della marina mercantile;

designati dai rispettivi Ministri.

Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 53, il Comitato sarà integrato con un rappresentante della Regione stessa ».

Sono stati presentati su di esso due emendamenti. Uno è del tutto formale proposto dal Governo, riguardante il riferimento con altre norme della legge, e, come nel caso precedente, lo considereremo in sede di coordinamento: all'ultimo comma, le parole « successivo articolo 53 » sono sostituite con quelle « successivo articolo 52 ».

L'altro è invece un emendamento di natura sostanziale presentato dai colleghi Ariosto ed altri: Al primo comma, aggiungere dopo le parole « un funzionario... mercantile » le parole: « un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Prego il collega Di Vagno di volerlo illustrare.

DI VAGNO. Per la funzione stessa del Ministero del bilancio sull'orientamento di tutti i settori produttivi, soprattutto per i problemi di carattere energetico, quest'emendamento trasferisce nel testo lo spirito del parere della quinta Commissione Bilancio e partecipazioni statali.

MERENDA, *Relatore*. D'accordo, non mi oppongo!

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per la industria ed il commercio*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ariosto, accolto dal Governo e dal Relatore.

(E' approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo.

(E' approvato).

L'articolo 44 risulta, pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 44.

« Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, è integrato dai seguenti componenti:

un funzionario del Ministero degli affari esteri;

un funzionario del Ministero della difesa;

un funzionario del Ministero della marina mercantile;

un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica; designati dai rispettivi Ministri.

Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 53, il Comitato sarà integrato con un rappresentante della Regione stessa ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

Poiché ai successivi articoli 45, 46, 47 e 48 non sono stati presentati emendamenti né su di essi è stata chiesta la parola, li porrò successivamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 45.

« I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli articoli 9, 17 e 26, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

a) permessi di prospezione: L. 10.000;

b) permessi di ricerca: L. 40.000;

c) concessioni di coltivazione: L. 80.000.

Alla tassa di cui alla lettera c) sono soggetti anche i decreti di ampliamento dell'area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'articolo 35 della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

ART. 46.

« Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

Ai permissionari ed ai concessionari, che all'atto del conferimento del rispettivo titolo abbiano sottoscritto l'impegno a sottostare ad ogni futura norma legislativa e regolamentare sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale, saranno confermati i permessi o le concessioni, purché abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso o dalla concessione.

La conferma del permesso o della concessione è disposta su istanza dell'interessato e sempreché sussistano le condizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con il Ministro per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi e le concessioni sono stati accordati debba essere considerata agli effetti degli articoli 20 e 28, approva il programma che il titolare del permesso o della concessione deve svolgere per la prosecuzione della ricerca o dello sviluppo del campo o della coltivazione e stabilisce ogni altro obbligo in conformità alle disposizioni della presente legge.

I titolari decadono dal permesso o dalla concessione, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso di canone già corrisposto, se non presentano l'istanza di conferma entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

ART. 47.

« Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, anche se le rispettive aree non siano conformi al disposto degli articoli 19 e 27 ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

ART. 48.

« Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato.

Le attribuzioni spettanti agli organi statuali nelle rispettive materie sono esercitate dagli organi che hanno competenze sul litorale più vicino all'impianto.

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di detti impianti sono regolati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, fino al momento in cui gli impianti stessi sono in navigazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I successivi articoli 49, 50, 51 del disegno di legge costituiscono gli articoli contenenti la delega al Governo per apportare le modificazioni alla legge petrolifera ora vigente, cioè alla n. 6 del 1957. Poiché le deleghe legislative sono costituzionalmente incompatibili con la sede legislativa della Commissione, all'atto del trasferimento del disegno di legge n. 3442 in sede legislativa il Governo ha presentato tutta una serie di norme che danno corpo alla delega e che formeranno oggetto del titolo secondo della presente legge.

In particolare all'articolo 50, il Governo propone di sostituire il seguente testo, cui daremo, per ora, salvo il coordinamento finale, il numero 49:

« Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonché per il buon governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Le norme anzidette saranno integrate dalle disposizioni contenute nel disciplinare annesso all'atto di permesso o di concessione.

La violazione delle norme di cui al comma precedente è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.000 ».

Un quesito al Governo e, per esso, all'onorevole Sottosegretario: non riesco a capire perché mentre nel testo originario dell'articolo 50 del disegno di legge la penalità era prevista con l'ammenda fino a 10 milioni, sola o congiunta con la pena dell'arresto fino a 6 mesi, qui si passa ad un'ammenda da 100.000 a 1.000.000.000 lire! Mi pare che in una materia come questa l'ammenda sia

del tutto irrisoria. Proporrei venisse mantenuta la misura originariamente prevista.

HELPER. Ci sono forse dei motivi. Io ritengo che la riduzione della pena a certi minimi sia stata prevista in quanto alcune violazioni possono essere veramente modeste. Ad esempio quelle della fornitura di strumenti di lavoro, dei guanti speciali, relativamente alla tutela della salute e dell'attuazione delle norme igieniche del personale addetto al particolare lavoro in mare, sulle piattaforme, e così via. C'è, evidentemente una gradualità di infrazioni che non possono essere punite con un'ammenda dell'ordine di milioni.

DI VAGNO. Io manterrei inalterata la pena detentiva, anche in relazione alle preoccupazioni espresse dal collega Mussa Ivaldi e ribadite qui stamane dal nostro Presidente.

PRESIDENTE. Devo anche dire che nella legge precedente che andiamo a modificare, la misura era contenuta fra un minimo di 1 milione e un massimo di 20 milioni! Quindi, c'è qui una forte riduzione sia rispetto al testo originario del disegno di legge in discussione che rispetto alla legge in vigore!

Vorrei sentire il rappresentante del Governo.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Vorrei far osservare, onorevole Presidente, che qui, originariamente, l'articolo 50 conteneva la delega al Governo per provvedere a disciplinare tutta la materia. Quindi, quelle disposizioni riguardavano la disciplina globale della stessa. Viceversa, quando abbiamo sostituito alla delega una norma transitoria, si è ristretta l'area da disciplinare e perciò restano in vigore le sanzioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. Poi, le norme anzidette saranno integrate — dice il nuovo articolo — dalle disposizioni contenute nel disciplinare annesso. Ora, la violazione delle norme di cui al comma precedente, cioè, le contravvenzioni che riguardano la parte disciplinare, per intenderci, sono le violazioni di minore entità. Di qui la norma transitoria che per il momento si riferisce semplicemente al disciplinare tipo, salvo coordinare poi tutta quanta la materia allorché sarà portato in discussione il disegno di legge che regolerà l'intero settore delle sanzioni.

DI VAGNO. Mi permetto dissentire da quanto affermato dal rappresentante del Governo. Perché, trattandosi di norme penali, non è possibile che il Governo possa fissare sanzioni. Ragione per cui ritengo opportuno in questa sede di esame vengano già stabilite

le pene. E ritengo che per quanto concerne le piccole trasgressioni, quelle cui si riferiva il collega Helfer, vengano mantenute valide le norme attualmente in vigore, conservando altresì la norma dell'arresto fino a sei mesi. Perché, oltre tutto, ciò permetterebbe al magistrato di valutare ogni ipotesi e quindi di prevedere ogni pena da 15 mila lire in su, come pure la reclusione.

MERENDA, *Relatore*. Dico la verità, sono perplesso e sorpreso di fronte a questa riduzione di sanzioni che non riesco a spiegarmi! Evidentemente, siccome l'articolo 49 dà corpo al decreto del Presidente della Repubblica del 1959 e si limita quindi a disciplinare solo qualche aspetto del problema che sarebbe stato poi compiutamente regolato dalla norma delegata, il Governo ha creduto di limitare la pena a queste misure. Comunque, poiché si tratta di un'ammenda prevista attraverso la fissazione esclusivamente del massimo e non anche del minimo, ed essendoci la possibilità di giostrare come si vuole nell'ambito di questo massimo, credo si potrebbe accogliere la richiesta del mantenimento della vecchia sanzione, senza alcuna preoccupazione.

Altrimenti non ci resta che proporre noi una proposta di legge per colmare la lacuna.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vorrei aggiungere che fu detto che l'articolo 50 del disegno di legge considera le disposizioni integrative a quelle di polizia mineraria attualmente in vigore; disposizioni che saranno mantenute e nelle quali non si fa cenno alla pena dell'arresto e l'ammenda è limitata a un milione, appunto perché sono violazioni che si limitano all'inosservanza di certe norme, comunque non gravi.

In ogni caso, in sede di predisposizione del disciplinare tipo sarà disciplinata anche questa parte della materia.

HELPER. Per maggiore chiarezza bisognerebbe vedere che cosa dice il decreto del Presidente della Repubblica cui ci si riferiva prima, perché lì, probabilmente, sono previste pene più gravi per fattispecie più gravi. Se altre fattispecie possono essere previste e disciplinate nell'ambito del disciplinare tipo; ciò potrebbe essere considerato sufficiente. E' ben vero che, tutto sommato, fissando il limite fino a dieci milioni, a nessun giudice è vietato di partire da una lira fino al massimo...!

Ancora. Quali saranno le disposizioni integrative, le disposizioni che dovranno essere predisposte mediante il disciplinare tipo?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il problema è quello di ottenere la delega perché sia data al Governo questa facoltà. E' già allo studio questa revisione. Piuttosto, sorge il problema di come portarla in Parlamento, perché l'iter normale attraverso il Consiglio dei Ministri sarebbe più lungo. Se la Commissione potesse farsi promotrice di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, sarebbe tutto tempo guadagnato.

DI VAGNO. In effetti, ritengo che l'articolo 50 del disegno di legge sia stato formulato violando non una sola norma! Noi qui stiamo commettendo delle irregolarità! Mi pare che, a questo punto, il Governo debba riesaminare questo articolo! Noi non sappiamo quali sono le norme previste dal nuovo disciplinare tipo. Quali sono queste violazioni? Mi pare, quindi, che questo nostro sia un modo di procedere all'inverso! Prima è necessario stabilire quali sono i reati previsti dalle disposizioni dell'articolo, poi le pene. E' un problema serio perché il disciplinare si dovrà riferire o al Codice penale o a particolari decreti.

Chiedo pertanto la soppressione dell'ultimo comma di questo articolo, essendo esso costituzionale ed antigiuridico.

MALFATTI FRANCESCO. Bisogna avere consapevolezza di questo fatto: o ci sono nuove norme emergenti o non ci sono. Se non ci sono, tutta la discussione è inutile. Io ritengo che ci siano nuove norme emergenti.

Se lasciamo all'articolo 49 solo il primo comma, facciamo malissimo; se gli lasciamo il primo ed il secondo comma, facciamo un po' meglio però mancano sempre le sanzioni.

Secondo me, la soluzione più ortodossa sarebbe quella di dare corpo all'articolo 49 nel breve spazio di una settimana da parte del Governo.

HELPER. Ritengo anch'io che non sia difficile, accettando la tesi del collega Malfatti Francesco, nel giro di qualche giorno predisporre le norme che si riferiscono all'igiene ed alla salute dei lavoratori, perché l'esperienza non manca e non mancano neanche i modelli di altri disciplinari.

In America, nel Golfo del Messico, nel Golfo Persico e poi a Gela e nell'Adriatico si sta già operando. Quindi, una esperienza ce l'abbiamo. Ci sono poi i disciplinari adottati, per esempio, dall'Inghilterra: si potrebbe recepirli.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se venisse accolta la richiesta dell'onorevole Di Vagno di soppri-

mere l'ultimo comma, e se venisse accolta la proposta dell'onorevole Merenda di presentare una proposta di legge per chiedere al Parlamento la delega al Governo di emanare le norme sanzionatorie, sarebbe quella la strada maestra, la strada più rapida per raggiungere l'obiettivo. Ma io non sono in grado in questo momento di prendere impegni in ordine al tempo.

Per quanto riguarda la raccomandazione dell'onorevole Helfer, sarà senz'altro dato corso a questi studi.

MERENDA, *Relatore*. La via maestra è quella. C'è però una preoccupazione. Se per seguire questa via maestra dobbiamo frustrare tutti gli sforzi che abbiamo fatto finora per condurre in porto questa legge, per consentire al Senato di approvarla prima delle ferie estive, e quindi predisporre tutti gli strumenti idonei, noi avremo fatto un grosso guaio.

Ed allora dobbiamo cercare un'altra via, che non è soltanto quella della soppressione dell'ultimo comma. L'ultimo comma potrebbe anche essere conservato, ma aumentando le pene e non facendo riferimento al comma precedente, ma al primo comma dell'articolo.

Però, a parte questo, ritengo che se ci impegniamo a presentare domani stesso una proposta di legge con la quale deleghiamo il Governo ad emanare le norme che qui mancano, questa proposta di legge dovrà si andare in aula, però, con l'accordo fra le parti e l'intesa di inserirla immediatamente all'ordine del giorno dei lavori, si può subito farne compiere l'intero iter.

Avremo in tal modo non solo portato a termine l'esame del disegno di legge oggi in discussione ma contemporaneamente predisposto lo strumento per colmare il vuoto che viene determinato dalla eliminazione dell'ultimo comma.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sono del parere dell'onorevole Relatore che in queste condizioni convenga approvare l'articolo 49 così come è stato presentato, con una maggioranza delle pene, e che si disponga per un disegno o una proposta di legge che disciplini tutta la materia della sicurezza dei cantieri di lavoro, ché, altrimenti, andremmo incontro agli inconvenienti già fatti presenti dal Relatore.

CATALDO. Credo che si debba prendere atto che ci troviamo in seria difficoltà, ma la colpa di questo, è chiaro, non è da addebitarsi ai deputati della Commissione. La colpa per questo difetto di formulazione dell'articolo non è certamente nostra, è del Governo e dei suoi uffici.

Mi parrebbe opportuno a questo punto, sospendere l'esame del disegno di legge, in attesa che il Governo presenti una norma integrativa, sia pure di carattere generale, che dia completezza alla legge. Non ritengo che per questo sia necessario un periodo di tempo superiore ad una settimana.

DI VAGNO. Alla luce delle osservazioni finora avanzate, è evidente la necessità che ciò che si deve approvare debba essere un testo idoneo, non frettoloso e generatore di norme malfatte. È impossibile pensare che si possa formulare un disciplinare in una materia nuova e complicata, che si possa compiere un lavoro di formulazione legislativa così difficoltoso in pochi giorni. D'altra parte, se è vero che dobbiamo ottemperare alla necessità di pervenire all'approvazione del disegno di legge nei termini previsti, è altrettanto vero che per un dovere verso la nostra coscienza dobbiamo preoccuparci di stabilire sanzioni a tutela delle norme di sicurezza dei lavoratori.

A me sembra che nell'ambito del meccanismo parlamentare non vi sia che una soluzione idonea: procedere nell'approvazione degli altri articoli del disegno di legge; oggi stesso presentare una proposta di legge nei termini prospettati dall'onorevole Relatore e, sempre in data odierna, approvare un ordine del giorno di grande impegno, affinché da tutti sia fatto quanto è necessario perché la approvazione di quest'ultima proposta di legge suppletiva sia definita entro gli stessi termini nei quali sarà completato l'iter del presente disegno di legge. Non vedo altra strada.

CATALDO. Ritengo la proposta del collega Di Vagno alquanto limitativa e temo che metterebbe in difficoltà anche un eventuale collegio giudicante, successivamente.

L'articolo 49, in ogni modo, andrebbe riformulato.

DI VAGNO. Questa legge prevede certi aspetti specifici; per tutto il resto si richiama alla legge penale generale. Il magistrato, di fronte ad un reato più grave, applicherà le norme generali penali.

MALFATTI FRANCESCO. Lasciando sopravvivere il secondo comma, io chiedo se ci è consentito di modificare un decreto del Presidente della Repubblica.

A parer mio, non è esatto aver fatto il richiamo al disciplinare con il secondo comma, perché in realtà si tratta di una integrazione del decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959, n. 128.

Per cui, la strada maestra rimane ancora quella di dare corpo compiutamente alla delega contenuta nell'articolo 50.

DI VAGNO. Le osservazioni fatte dal collega Malfatti Francesco sono apparentemente fondate, ma sostanzialmente perdono di vista il punto centrale della questione.

Il secondo comma prevede fattispecie di tipo nuovo, non previste nella legge mineraria del 1957. Queste fattispecie sono così poche da poter essere previste nell'articolo 49, senza aspettare il disciplinare.

Praticamente, noi potremmo enucleare dal disciplinare quelle norme che hanno rilevanza penale. Se potessimo enucleare dodici o quindici disposizioni, che aggiunte a quelle del decreto n. 128 coprano tutta l'area della tutela penale, le potremmo inserire nell'articolo 49, all'inizio del quale potremmo dire: « Sanzioni penali. Oltre alle ipotesi previste, tassativamente si prescrive: ».

Non credo però che si possa fare tutto ciò nel giro di sei o sette giorni, senza incorrere in dimenticanze o in errori di coordinamento.

Con l'impegno, invece, di presentare una proposta di legge, si potrebbe garantire una maggiore completezza sistematica a tali norme.

Questa legge non andrà in vigore prima di tre mesi e fino ad allora resta in piena efficacia la legge generale, cioè il Codice penale.

MERENDA, *Relatore*. Vorrei chiarire al collega Francesco Malfatti che, quando ho lanciato l'idea della proposta di legge, penso che tale proposta dovesse ricalcare il vecchio articolo 50 del disegno di legge, con la modifica, però, del termine: quattro mesi, anziché un anno. In tal modo potremmo temperare l'esigenza della chiarezza legislativa con quella di affrettare l'iter del provvedimento. D'altro canto che non si possa fare in pochi giorni quello che noi vorremmo, ci viene dimostrato dal fatto che il Governo per emanare le norme delegate aveva chiesto un anno di tempo. Attraverso quanto da me proposto, inoltre — ed è essenziale — noi non interrompiamo la discussione del presente disegno di legge; contemporaneamente ottempereremo ai doveri imposti dalla nostra coscienza, profondamente preoccupata di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Per quanto riguarda l'articolo 49 del testo emendato dal Governo, mi rimetto alla Commissione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Le vie d'uscita sono poche e mi rendo perfettamente conto della situazione che si è creata.

Per debito d'ufficio, debbo però innanzitutto rispondere all'onorevole Cataldo, che ha voluto fare un processo di responsabilità. Il

Governo ha presentato il disegno di legge già da molti mesi e non può quindi farsi risalire all'esecutivo l'urgenza con la quale oggi è necessario provvedere affinché l'iter del disegno di legge sia definito; né al Ministero possono addebitarsi responsabilità in merito all'articolo 49, formulato in condizioni particolari di carattere contingente.

Sarei dell'avviso di accogliere quindi la proposta dell'onorevole Di Vagno sul testo dell'articolo, nè sarei contrario all'altra proposta dell'onorevole Relatore sulla nuova proposta di legge da presentare: inoltre, riferendoci al decreto del Presidente della Repubblica per le pene, non mi sembra che si commetta alcunché di anticostituzionale.

DI VAGNO. Quest'ultima soluzione non mi pare possibile.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Per quanto riguarda l'articolo 49 del testo emendato, bisognerebbe sopprimere solo l'ultimo comma.

PRÉSIDENTE. Ma anche nel secondo comma può configurarsi una ipotesi di delega.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Però sempre nel rispetto della legge, perché il disciplinare non può andare oltre la legge.

PRÉSIDENTE. Di conseguenza, c'è una proposta di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 49 del testo emendato dal Governo; contemporaneamente c'è il formale impegno di presentare una proposta di iniziativa parlamentare che riproduca il testo dell'articolo 50 del disegno di legge.

DI VAGNO. Insisto sul fatto che mi sembrerebbe opportuno sopprimere anche il secondo comma dell'articolo 49.

BASTIANELLI. Ho l'impressione che si stia un po' improvvisando. Mi sembra opportuno rinviare di qualche giorno il seguito della discussione del disegno di legge.

Non mi pare sia opportuno approvare un provvedimento di questa importanza così frettolosamente.

DI VAGNO. Un rinvio di qualche giorno non serve a niente. O stabiliamo un rinvio di sei mesi, con tutti gli inconvenienti conseguenti, oppure continuiamo nella nostra discussione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non stiamo discutendo per arrivare rapidamente ad una soluzione integrale del problema: la soluzione prospettata è quella di dare una delega al Governo. Poiché non è possibile preparare il disciplinare in pochi giorni, è stata prospettata la

possibilità della proposta di iniziativa parlamentare. È certo che se fossero stati sufficienti otto giorni, saremmo stati tutti d'accordo sul rinvio. Ma tra otto giorni saremmo allo stesso punto di questa mattina.

HELPER. Nella eventualità che venga approvato il solo primo comma, si potrebbe dire: « Fino a nuove disposizioni, valgono... ».

MERENDA, *Relatore*. Una cosa, a mio parere, è certa e chiara: che ci dobbiamo muovere lungo la strada maestra, cioè quella di rendere operante l'ex articolo 50, il quale prevede una delega al Governo entro un anno di tempo per predisporre le norme in questione.

Dal momento che siamo tutti animati dallo stesso spirito di arrivare presto in porto, vorrei proporre di andare avanti nell'approvare dell'articolo 49 quanto di esso è vitale e presentare oggi stesso, con le firme di tutti i colleghi della Commissione, una proposta di legge che riproponga il vecchio articolo 50.

MALFATTI FRANCESCO. Sono d'accordo, però questa strada maestra è affrontata in due modi diversi. Noi sosteniamo che è meglio dar corpo all'articolo 49.

Chiediamo perciò una sospensiva di cinque o sei giorni per controllare se è esatto quello che viene affermato, e cioè se per imboccare l'eventuale strada di dar corpo all'articolo 49 ci vorranno cinque o sei mesi, oppure se per fare più presto si farebbe cosa fatta male.

Noi, pertanto, chiediamo formalmente una sospensiva di soli cinque o sei giorni.

MUSSA IVALDI. Per quanto riguarda i deputati del gruppo socialista, essi si dichiarano d'accordo sulla proposta del collega Di Vagno di un *general agreement* fra tutti i membri della Commissione per permettere e facilitare il proseguimento dell'iter di questo disegno di legge, con l'impegno, nel contempo, di presentare una proposta di legge relativa alle disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori.

PRESIDENTE. A questo punto, la Commissione è di fronte a due scelte: c'è una proposta di sospensiva formulata dal collega Malfatti Francesco; c'è una proposta di approvare l'articolo 49 soltanto nel primo comma e contemporaneamente di assumere l'impegno di presentare, per iniziativa parlamentare, una proposta di legge che riproduca l'articolo 50, con termini abbreviati.

MERENDA, *Relatore*. Mi sembra che la risposta al quesito la dovrebbe dare il Governo. Noi vorremmo sapere se il Governo è sicuro di poter affermare che non bastano po-

chi giorni o qualche settimana per dar corpo all'articolo 49.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Pochi giorni non possono bastare. Il Governo non è in grado di dire quanti giorni o quanti mesi sarebbero necessari a questo fine. In sei o sette giorni è impossibile.

PRESIDENTE. Secondo la consuetudine, pongo prima in votazione la proposta di sospensiva del collega Malfatti Francesco.

(Non è approvata).

Dò nuovamente lettura del primo comma dell'articolo 49:

« Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonché per il buon governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli altri due commi non vengono messi in votazione perché giudicati unanimemente inammissibili, in quanto giuridicamente non corretti. Il Relatore, d'intesa con l'onorevole Sottosegretario, predisporrà una proposta di legge che riproduca, salvo i termini, il testo dell'articolo 50; chiedo pure la vostra autorizzazione perché l'onorevole Relatore, una volta predisposta la proposta di legge, la possa corredare delle vostre firme.

BASTIANELLI. Chiediamo di rifletterci sopra. Faremo sapere qualcosa entro domani.

PRESIDENTE. Dò lettura del nuovo articolo 50, nel testo emendato dal Governo, che sostituisce il vecchio articolo 51:

ART. 50.

« I ruoli organici della carriera direttiva dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e della carriera di concetto del Corpo delle miniere di cui al quadro 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 gennaio 1958, n. 413, e al quadro 6 della tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, sono sostituiti con i quadri 1 e 2 della tabella C allegati alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 52 del testo del disegno di legge, che diventerà 51, in sede di coordinamento. (Si intende pure che, in sede di coordinamento, le parole « del precedente articolo 51 » saranno poi sostituite con le parole « del precedente articolo 50 »).

ART. 52.

« Allé spese per l'espletamento dei compiti nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio e a quelle per la attuazione del precedente articolo 51, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

Per l'esercizio finanziario 1967 si provvede all'onere relativo mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 53 del disegno di legge, che diventerà 52, in sede di coordinamento, sul quale non sono stati presentati emendamenti e nessun collega ha chiesto di parlare:

ART. 53.

« Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria e del commercio.

Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, è accordato in conformità alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 54 del disegno di legge, che diventerà 53 in sede di coordinamento, sul quale non sono stati presentati emendamenti e nessun collega ha chiesto di parlare:

ART. 54.

« L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 32, quando è corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, è, per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 55 del disegno di legge, che diventerà 54, in sede di coordinamento:

ART. 55.

« Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'articolo 2 sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ».

I colleghi Cataldo, Malfatti Francesco ed altri propongono di aggiungere il seguente comma:

« Gli idrocarburi liquidi e gassosi di cui al precedente comma, estratti nelle zone assegnate ai richiedenti privati di cui all'articolo 16 della presente legge, debbono essere offerti all'ENI in via prioritaria, con esclusione dei quantitativi necessari all'attività di cantiere; ad un prezzo che, in caso di mancato accordo fra le parti, sia fissato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti interessate ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi ».

CATALDO. Noi riteniamo che il prezzo degli idrocarburi liquidi e gassosi, offerti in via prioritaria all'ENI, debba essere convenuto tra le parti; e che, in mancanza di tale determinazione, debba essere fissato dal Ministro dell'industria.

Mi corre l'obbligo, a questo punto, di richiamare l'emendamento presentato dai colleghi del gruppo socialista, che propone nella

nuova formulazione dell'articolo 57 la medesima esigenza che noi proponiamo come emendamento all'articolo 55. Esso dice: « ...il prezzo dovrà essere fissato dal CIPE, tenendo conto dei costi di produzione e delle condizioni di mercato ».

Noi riteniamo di poter aderire a questa formulazione, in ordine alla determinazione del prezzo. Quindi, a mio avviso, per motivi sistematici, questi due emendamenti dovrebbero essere esaminati congiuntamente, salvo poi determinarne l'esatta collocazione.

DI VAGNO. Premetto che mi riferisco agli emendamenti che nel fascicolo vengono indicati come articoli 56 e 57.

L'articolo 56 rimane soppresso, perché sostituito con il terzo comma dell'articolo 37.

Per quanto riguarda l'articolo 57, che in sede di coordinamento dovrebbe diventare 54 oppure 55, noi riteniamo che esso debba essere modificato soltanto nella parte relativa all'organo incaricato di determinare il prezzo degli idrocarburi; trattandosi di un'attività, diciamo così, esecutiva, amministrativa, diretta, noi riteniamo che tale determinazione non debba essere effettuata dal CIPE, ma bensì dal Comitato tecnico degli idrocarburi.

C'è poi l'articolo 58, il quale è un'appendice specificante di quanto detto prima. Per questo articolo noi riteniamo che debba essere soppresso il primo comma, quello che dice: « il CIPE darà — tramite il Ministero dell'industria e del commercio — le direttive riguardanti gli usi prioritari, le condizioni di vendita e i prezzi ».

Riteniamo, poi, che all'articolo 57 debba essere aggiunto, come secondo comma, il secondo comma del 58, che dice: « I programmi » — e si abolisce la parola « dettagliati » — « di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che deciderà sulla base dei programmi di settore deliberati dal CIPE ».

È di tutta evidenza che, essendo l'ENI l'ente gestore della grande massa degli idrocarburi gassosi, vengono stabilite nelle norme precedenti i prezzi, la soluzione di eventuali conflitti per la determinazione degli stessi, e tutte le condizioni di vendita.

Ma è ovvio che il Ministero dell'industria e quello delle partecipazioni statali devono determinare l'uso di questi idrocarburi in applicazione dei programmi base stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione.

In sostanza, quindi, secondo la nostra proposta, l'articolo 58 cessa di esistere, ed il suo secondo comma diventa il secondo comma dell'articolo 57 (o 55 in sede di coordinamento).

MERENDA, *Relatore*. Suggestirei di sostituire la parola « prezzi » con la parola « condizioni ».

DI VAGNO. Non ho alcuna difficoltà ad accettare questo suggerimento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vorrei leggere la formulazione proposta dal Governo:

« Gli idrocarburi gassosi, estratti dal sottofondo marino, di cui all'articolo 2, non possono essere venduti o comunque utilizzati dal concessionario, salvo per gli impieghi di cui al terzo comma del presente articolo, se non siano stati offerti all'ENI in via prioritaria.

In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni di vendita saranno stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti interessate e il Comitato tecnico degli idrocarburi ».

A me sembra che questa formulazione sia molto più precisa.

MALFATTI FRANCESCO. A mio parere la formulazione proposta dal Governo è più esatta. Infatti, non possiamo dire nella legge che gli idrocarburi « debbono » essere venduti all'ENI, perché questo potrebbe, in teoria, non desiderare acquistarli. Si tratta quindi, in effetti, di stabilire l'obbligo dell'opzione.

Mi sembra poi che si debba chiarire una questione pregiudiziale. Infatti tanto il Governo, quanto il gruppo socialista e la maggioranza, parlano di « idrocarburi gassosi », mentre noi parliamo di « idrocarburi liquidi e gassosi ». Per quale motivo si vogliono escludere gli idrocarburi liquidi?

MERENDA, *Relatore*. È inutile che io ripeta adesso tutto quello che ho già detto nel mio lungo discorso di replica.

Voglio però ricordare che la situazione attuale è quella di un monopolio di fatto nel campo degli idrocarburi gassosi: esistono, quindi, anche tutte le attrezzature per questo tipo di gestione.

L'importazione di idrocarburi liquidi, invece, non richiede impianti di questo genere. Il trasporto e la distribuzione nel territorio nazionale non hanno né caratteristiche di rigidità, né esigenze comparabili a quelle per la distribuzione del gas naturale. L'azione concorrenziale sul mercato è estremamente aper-

ta, ed i prezzi di vendita dei prodotti finiti sono controllati dal CIP.

Vi sono poi altre considerazioni da fare per quanto riguarda il rischio minerario. Il gas naturale è costituito da un composto unico, che è il metano, che può trovarsi associato, in quantità variabili, ad altre sostanze, da cui viene però separato. Il petrolio, invece, è un complesso miscuglio di idrocarburi diversi, in proporzioni variabilissime da giacimento a giacimento (basterà ricordare il petrolio leggero di Cortemaggiore e quello pesante di Gela). Non solo la quantità, ma anche la qualità del petrolio è imprevedibile, anche in una stessa regione geologica.

La non disponibilità delle qualità più pregiate (come si verificherebbe nel caso di opzione, in quanto l'ENI potrebbe essere indotto a non acquistare il greggio anche quando questo non dovesse risultare corrispondente, per qualità e quantità, alle esigenze delle sue raffinerie) aggraverebbe la valutazione del rischio, e sarebbe in contrasto con quella posizione incentivante che s'è ritenuto opportuno introdurre, specialmente per quegli operatori che dispongono di raffinerie nel territorio nazionale.

D'altra parte, l'articolo 55 impone la destinazione prioritaria al mercato nazionale; perciò non v'è da temere che le qualità più pregiate possano essere esportate verso eventuali mercati esteri, e più remunerativi, potendo sempre intervenire l'ENI, nel caso mancassero altri acquirenti.

In conclusione, non esistono, a mio avviso, per gli idrocarburi liquidi le situazioni e le condizioni di fondo caratteristiche del mercato del gas naturale: esistono anzi motivi di ordine minerario che accentuano la differenza.

Ritengo pertanto che l'esercizio del diritto di opzione da parte dell'ENI debba essere limitato al solo gas naturale.

HELPER. A conferma di questa tesi abbiamo anche l'esempio dell'Inghilterra, dove il *Gas Council* ha il monopolio della gestione del gas, mentre il commercio del petrolio è libero.

Inoltre, facciamo, per esempio, il caso della Shell. Se la Shell, lavorando in Italia, trovasse degli idrocarburi liquidi, sarebbe assurdo che dovesse consegnarli all'ENI, pur avendo le proprie raffinerie e le proprie reti di distribuzione.

Se noi vogliamo attirare società straniere, con forti capitali, che si interessino di queste ricerche, dobbiamo offrire loro anche una certa libertà di movimento; tanto più che i prezzi, com'è stato detto, sono fissati dal CIP,

il quale, a sua volta, deve tenere conto delle leggi di mercato che oggi dominano il settore degli idrocarburi liquidi.

Direi di più: questo articolo che noi aggiungiamo è completamente superfluo, perché quando esiste un ente che detiene tutta la rete dei metanodotti, tutta la rete di distribuzione, chiunque trovi gas naturale non può fare altro che consegnarlo a quell'ente.

MERENDA, *Relatore*. Però l'articolo ha pure una sua funzione, perché soccorre in caso di mancato accordo tra le parti.

HELPER. Questo elemento impedirebbe, in effetti, il verificarsi di una situazione come quella dell'Inghilterra, dove, non essendoci questo dispositivo di legge, la lite tra i produttori di gas ed il *Gas Council* per stabilire il prezzo dura ormai da parecchi mesi, ed ha addirittura provocato una stasi nelle ricerche.

PRESIDENTE. Riassumendo, l'articolo 55 risulterebbe così formulato: sul primo comma non ci sono emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal collega Cataldo ed altri, non accolto dal Relatore e dal Governo, che propone di aggiungere la parola « liquidi », dopo la parola « idrocarburi », all'inizio del secondo comma.

(Non è approvato)..

Pongo ora in votazione il secondo e terzo comma nella nuova formulazione emendata d'accordo fra Governo e maggioranza:

« Gli idrocarburi gassosi estratti dal sottofondo di cui all'articolo 2 non possono essere venduti o comunque utilizzati dal concessionario, salvo per gli impieghi di cui al terzo comma dell'articolo 32, se non siano stati offerti in vendita all'Ente nazionale idrocarburi in via prioritaria.

In caso di mancato accordo tra le parti le condizioni di vendita saranno stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti interessate e il Comitato tecnico per gli idrocarburi ».

(Sono approvati).

Il quarto comma è composto dall'emendamento all'articolo 58, secondo comma, presentato dai colleghi Ariosto, Di Vagno ed altri:

« I programmi d'impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che deciderà sulla base

dei programmi di settore deliberati dal CIPE ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

Dò lettura del nuovo testo dell'articolo 55 nel suo complesso quale risulta a seguito degli emendamenti introdotti.

ART. 55.

« Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'articolo 2 sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

Gli idrocarburi gassosi estratti dal sottofondo di cui all'articolo 2 non possono essere venduti o comunque utilizzati dal concessionario, salvo per gli impieghi di cui al terzo comma dell'articolo 32, se non siano stati offerti in vendita all'Ente nazionale idrocarburi in via prioritaria.

In caso di mancato accordo fra le parti le condizioni di vendita saranno stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti interessate e il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

I programmi di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che deciderà sulla base dei programmi di settore deliberati dal CIPE ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

HELPER. Mi permetta, onorevole Presidente, di fare una osservazione. Ci sono delle società che, essendo ricercatrici di metano, sono contemporaneamente anche trasportatrici ed utilizzatrici del metano reperito per altri usi industriali.

Vorrei sapere qual'è il destino di una eventuale società industriale che diventi concessionaria di sfruttamento di idrocarburi gassosi nel momento in cui deve essere reperito e chiedesse di usare la materia prima per le proprie industrie.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Questa osservazione andava fatta prima e avrei gradito farne oggetto di discussione. Ora, avendo approvato l'articolo, non ce ne possiamo più occupare.

HELPER. Faccio la raccomandazione che il problema venga comunque successivamente fatto oggetto di studio.

PRESIDENTE. Il Governo propone di aggiungere, dopo l'articolo ora approvato, la seguente intitolazione:

TITOLO II — MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, n. 6

Pongo in votazione questo emendamento di carattere sistematico.

(E' approvato).

Do lettura dei seguenti articoli nel testo presentato dal Governo, sui quali non sono stati presentati emendamenti e nessun collega ha chiesto di parlare:

ART. 55.

« Ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, il Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato può autorizzare, nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, un'attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, escluse le perforazioni meccaniche fatta eccezione per quelle necessarie per compiere i rilievi geofisici.

L'attività di cui al comma precedente è regolata, con gli opportuni adattamenti, dalle norme degli articoli da 9 a 15 della presente legge e da quelle, in quanto applicabili, contenute nelle leggi minerarie attualmente in vigore ».

Lo pongo in votazione.

(E' approvato).

ART. 56.

« L'articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o società aventi sede sociale in Italia e alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purché abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.

Il permesso è rilasciato con decreto del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto è approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare.

In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la più razionale e completa ricerca ed assicuri la più sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Dò lettura all'art. 57:

ART. 57.

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a 70 mila ettari.

Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato o ai 250 mila ettari in una stessa Regione ».

All'articolo 57 il collega Bastianelli propone di sopprimere le ultime parole: « o ai 250 mila ettari in una stessa regione ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'inciso al quale l'emendamento Bastianelli si riferisce.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo, con esclusione delle ultime parole alle quali si riferisce l'emendamento Bastianelli.

(*E approvato*).

Le parole finali « o ai 250 mila ettari in una stessa Regione » si intendono pertanto soppresse.

Dò lettura dell'articolo 57 nel testo emendato:

ART. 57.

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

Il permesso di ricerca non può essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari.

Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*E approvato*).

Do adesso lettura degli articoli 58 e 59 sui quali non sono stati presentati emendamenti né alcun collega ha chiesto la parola:

ART. 58.

« L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

L'area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiani e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A ed annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione già accordati.

I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza tra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la lunghezza media dell'area stessa ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 59.

« Il primo comma dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

La durata del permesso è di quattro anni ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 60:

ART. 60.

« L'articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire 10 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone è aumentato a lire 20 per il primo biennio di proroga e a lire 30 per il secondo biennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso ».

All'articolo 60 non sono stati presentati emendamenti, vorrei però chiedere al Relatore la ragione di questa riduzione così forte dei canoni.

MERENDA, *Relatore* In relazione all'indirizzo generale di rendere meno onerose le ricerche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 60, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché sugli articoli 61, 62, 63 e 64 non sono stati presentati emendamenti né alcun collega ha chiesto di parlare, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 61.

« L'articolo 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi e gassosi, è concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione a pena di decadenza entro 120 giorni dal riconoscimento da parte dell'Ufficio na-

zionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato.

Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione ne è fissato il termine di utilizzazione ed, è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del permesso ».

(È approvato).

ART. 62.

« L'articolo 14 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella A e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati.

I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione ».

(È approvato).

ART. 63.

« L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

La durata della concessione è di 30 anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi ».

(*È approvato*).

ART. 64.

« L'articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire 40 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 65:

ART. 65.

« L'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o reimesse nel giacimento.

Con decreto del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo ».

MERENDA, *Relatore*. Per coerenza con l'articolo 32 del disegno di legge, già approvato, propongo che le parole « o reimesse nel giacimento » siano sostituite dalle altre: « o in operazioni di campo oppure reimesse nel giacimento ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo.

(*Sono approvate*).

L'articolo 65 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 65.

« L'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimesse nel giacimento.

Con decreto del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 66 sul quale non sono stati presentati emendamenti né alcun collega ha chiesto di parlare.

ART. 66.

« L'articolo 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

Il concessionario può chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 67:

ART. 67.

« L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 33 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purché tale parte sia direttamente rein-

vestita nelle operazioni di prospezione e di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle stesse zone e le operazioni siano completate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.

L'esenzione di cui al comma precedente è concessa per la durata, alle condizioni e con le modalità indicate nel citato articolo 33 ».

Il Governo propone che, al primo comma, le parole « nelle stesse zone » siano sostituite con le altre: « sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana ».

MERENDA, *Relatore*. Questo emendamento, concernente le esenzioni fiscali, è in analogia a quanto stabilito attraverso un emendamento per la ricerca nel mare territoriale all'articolo 33.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo al primo comma.

(*E approvato*).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo.

(*Sono approvate*).

L'articolo 67 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 67.

« L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 33 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purché tale parte sia direttamente reinvestita nelle operazioni di prospezione e di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.

L'esenzione di cui al comma precedente è concessa per la durata, alle condizioni e con le modalità indicate nel citato articolo 33 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*E approvato*).

Poiché sugli articoli 68, 69 e 70 non sono stati presentati emendamenti né alcun colle-

ga ha chiesto di parlare, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 68.

« Gli articoli 34 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dal seguente:

L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di prospezione non esclusiva nonché le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle società di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro per le partecipazioni statali.

Ai permessi di ricerca accordato all'ENI non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge ».

(*E approvato*).

ART. 69.

« I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere accordati anche in contitolarità fra più soggetti, in possesso dei prescritti requisiti. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 26 della presente legge ».

(*E approvato*).

ART. 70.

« Le disposizioni contenute nell'articolo 38 della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione svolte nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6 ».

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 71:

ART. 71.

« Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dai seguenti:

Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, per il

IV LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1967

commercio e per l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.

Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Fino a quando non sarà stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuerà a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolerà, fino alle rispettive scadenze, le attività di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Vorrei fare osservare che non vedo perché, avendo stabilito il bilancio tipo per la ricerca nel sottofondo marino, con questo articolo non soltanto non lo stabiliamo pure per la ricerca nella terraferma, ma addirittura ne cancelliamo la disposizione che in questo senso esisteva nella legge precedente. Sarebbe pertanto necessario adeguare quest'articolo al testo dell'articolo 34.

Propongo pertanto di inserire, dopo il primo capoverso, il seguente comma:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 34 ».

MERENDA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Presidente. Vorrei però rivolgere una domanda di chiarimento al rappresentante del Governo sulla sorte dei permessi di concessione già rilasciati.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il disciplinare non incide sulle vecchie concessioni. Anche il Governo è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento da me proposto, sul quale si sono dichiarati favorevoli il Relatore e il Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione le restanti parti dell'articolo.

(Sono approvate).

A seguito delle modificazioni introdotte, l'articolo 71 risulta pertanto così formulato:

ART. 71.

« Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 34.

Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.

Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Fino a quando non sarà stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuerà a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolerà, fino alle rispettive scadenze, le attività di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(E' approvato).

Do adesso lettura dell'articolo 72, sul quale non sono stati presentati emendamenti né alcun collega ha chiesto di parlare:

ART. 72.

« Salvo quanto disposto nei successivi articoli 73, 74, 75, le modifiche e le integrazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, contenute nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore ».

Lo pongo in votazione.
(E' approvato).

Do lettura dell'articolo 73:

ART. 73.

« Il permesso di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, es-

sere intestato a più soggetti, ai sensi del precedente articolo 69.

I permessi di ricerca già rilasciati all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterati per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 58.

Il titolare di un permesso in corso può chiedere l'ampliamento dell'area fino alla estensione massima di 70 mila ettari sempre che l'ampliamento non interessi aree già vincolate. In tal caso l'area del permesso ampliato dovrà avere le caratteristiche di cui all'articolo 58 della presente legge.

In caso di rinuncia parziale o di riduzione obbligatoria all'atto del conferimento delle proroghe, l'area del perimetro residuo dovrà avere le caratteristiche di cui all'articolo 58 della presente legge, salvo per i lati che eventualmente coincidano con il perimetro del permesso originario.

La durata dei permessi in corso, in primo periodo di vigenza, è prolungata di un anno e sono del pari prolungati di un anno i termini per l'inizio dei lavori all'atto del conferimento del permesso.

Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data di inizio dell'anno di vigenza del permesso successiva alla entrata in vigore della presente legge ».

HELPER. Mi pare che l'articolo 73 consenta di stabilire anche per le concessioni in terraferma il principio della contitolarità. Vi sono parecchie società che sostanzialmente operano in contitolarità, pur senza averne avuto l'autorizzazione per legge, per ovviare ai grossi rischi della ricerca. Ora da questa forma spontanea di contitolarità dovrebbero passare ad una forma legalizzata e questo passaggio viene tassato fiscalmente. Vorrei chiedere se è possibile stabilire per questa operazione una tassa fissa di registro.

Mi rendo conto che il problema è di soluzione molto difficile, anche per il fatto che sarebbe necessario chiedere il parere della Commissione finanza e tesoro. Ed è per questa ragione che non propongo un emendamento in merito, ma mi limito a rivolgere una raccomandazione al Governo per vedere se in via amministrativa si possa procedere a questa trasformazione da tassa di registro in tassa fissa.

DI VAGNO. Secondo il mio parere, è possibile.

HELPER. Comunque è un problema che sottopongo all'attenzione del Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il problema posto dall'onorevole Helfer formerà senz'altro oggetto di studio da parte dei Ministri interessati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 73 nel testo di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

Do lettura degli articoli 74, 75, 76 e 77, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti su di essi, e nessuno avendo chiesto di parlare, li porrò immediatamente in votazione.

ART. 74.

« La concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestata a più soggetti, ai sensi del precedente articolo 69.

Le concessioni di coltivazione già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterate per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 62 della presente legge.

In caso di rinuncia parziale l'area residua della concessione dovrà del pari avere, per quanto possibile, le caratteristiche di cui all'articolo 62 della presente legge.

La durata delle concessioni di coltivazione in corso all'entrata in vigore della presente legge è prolungata di dieci anni.

Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data d'inizio dell'anno di vigenza della concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Le nuove misure delle aliquote da corrispondere allo Stato sono dovute a partire dall'inizio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

ART. 75.

« I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione rilasciati all'Ente nazionale idrocarburi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dell'Ente e degli interessati, essere intestati a

più soggetti, ai sensi del precedente articolo 69.

Si applica la disposizione dell'articolo 68, penultimo comma ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 76.

« Le istanze di permessi di ricerca, già pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi e in corso di esame all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide e conservano la data di presentazione originaria.

Nei confronti delle medesime sono considerate concorrenti le istanze presentate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi.

Potrà essere richiesta l'estensione della titolarità delle istanze ad altri soggetti.

Il richiedente deve, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimitare l'area richiesta secondo i criteri indicati nel precedente articolo 58.

Entro lo stesso termine può chiederne altresì l'ampliamento fino all'estensione massima di 70 mila ettari. Se, peraltro, l'area di ampliamento supera il 20 per cento dell'area originaria, è attribuita all'istanza, ai fini della concorrenza, la data della richiesta di ampliamento.

I richiedenti, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 56, terzo comma, potranno, entro il termine sopra citato, modificare i programmi di lavoro già presentati a corredo delle istanze originarie ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ART. 77.

« Gli articoli 11, ultimo comma, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono abrogati ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo alle tabelle, sui cui riferimenti agli articoli formulo riserva di coordinamento. Do lettura della tabella A:

TABELLA A

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE SEZIONI DELL'UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI

(Articolo 43 della legge)

Sezione di Bologna: oltre ai territori del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, delle Marche, il sottofondo marino adiacente al territorio della Liguria, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia-Romagna e delle Marche, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

Sezione di Roma: oltre ai territori della Toscana con il relativo arcipelago, del Lazio con le isole Ponziane, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise, il sottofondo marino adiacente al territorio della Toscana e del relativo arcipelago, del Lazio e del-

le isole Ponziane, dell'Abruzzo, del Molise e della Sardegna, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

Sezione di Napoli: oltre ai territori della Campania e del relativo arcipelago, delle Puglie, delle isole Tremiti e di Pianosa, della Basilicata e della Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio delle predette regioni ed isole, nonché della Sicilia, isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria, Linosa, Lampione e Lampedusa, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

La pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura della tabella B:

TABELLA B

DELIMITAZIONE DEI COMPARTIMENTI MARITTIMI.

(Coordinate geografiche dei punti sulla costa e dei punti a 6 mg. dalla stessa).

(Articolo 44 della legge)

Imperia-Savona — Cervo (incluso per Imperia, escluso per Savona)

- lat.: 43° 56' 15" N. - long.: 08° 08' 05" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 43° 51' 20" N. - long.: 08° 12' 48" E.

(Carta N. 1 I.I.)

Savona-Genova — Varazze (incluso per Savona, escluso per Genova)

- lat.: 44° 22' 46" N. - long.: 08° 38' 00" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 44° 17' 18" N. - long.: 08° 41' 36" E.

(Carta N. 2 I.I.)

Genova-La Spezia — Moneglia (inclusa per Genova, esclusa per La Spezia)

- lat.: 44° 13' 12" N. - long.: 09° 30' 30" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 44° 08' 18" N. - long.: 09° 25' 40" E.

(Carta N. 3 I.I.)

La Spezia-Viareggio — Torrente Parmignola

- lat.: 44° 02' 40" N. - long.: 10° 01' 12" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 43° 57' 15" N. - long.: 09° 57' 18" E.

(Carta N. 115 I.I.)

Viareggio-Livorno — Comune di Vecchiano (escluso per Viareggio, incluso per Livorno)

- lat.: 43° 48' 55" N. - long.: 10° 15' 42" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 43° 47' 48" N. - long.: 10° 07' 35" E.

(Carta N. 3 I.I.)

Livorno-Civitavecchia — Foce del Chiarone

- lat.: 42° 22' 48" N. - long.: 11° 26' 30" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 42° 17' 18" N. - long.: 11° 23' 30" E.

(Carta N. 6 I.I.)

Del Compartimento di Livorno fanno parte le isole Gorgona, Giglio, Giannutri e le Formiche di Grosseto.

Compartimento di Portoferraio — Isola d'Elba e le altre dell'arcipelago toscano escluse: Gorgona, Giglio, Giannutri e Formiche di Grosseto.

Congiungenti dei seguenti punti:

Punto A) — Punto di mezzo della congiungente Capo della Vita (Elba)-Punta Falcone nel Canale di Piombino:

- lat.: 42° 54' 10" N. - long.: 10° 27' 20" E.

Punto B) — mg. 7,2 a W. di Punta Pero (Elba) fino al punto di coordinate:

- lat.: 42° 50' 50" N. - long.: 10° 36' 38" E.
(per comprendervi gli isolotti Palmaiola e Cerboli)

Punto C) - mg. 6 ad E. del promontorio più a levante dell'isola di Montecristo di coordinate:

- lat.: 42° 19' 30" N. - long.: 10° 28' 10" E.

Punto D) — mg. 6 a S. del promontorio più meridionale della stessa isola; di coordinate:

- lat.: 42° 12' 25" N. - long.: 10° 18' 48" E.

Punto E) — mg. 6 a W. dal fanale dello scoglio Africa delle Formiche di Montecristo, di coordinate:

- lat.: 42° 21' 30" N. - long.: 10° 03' 50" E.

Punto F) — mg. 6 a W. della Punta Libeccio dell'isola di Pianosa, di coordinate:

- lat.: 42° 35' 00" N. - long.: 09° 54' 40" E.

Punto G) — mg. 6 a W. della Punta del Trattorio dell'isola di Capraia, di coordinate:

- lat.: 43° 01' 15" N. - long.: 09° 39' 25" E.

Punto H) — mg. 6 a N. della Punta della Teia della stessa isola, di coordinate:

- lat.: 43° 10' 24" N. - long.: 09° 49' 35" E.

Il poligono si chiude congiungendo il punto H) con il punto A).

(Carte n. 4, 5 e 913 I.I.)

Civitavecchia-Roma — Fosso Cupino

— lat.: 41° 55' 30" N. - long.: 12° 07' 40" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

— lat.: 41° 50' 48" N. - long.: 12° 02' 48" E.

(Carta N. 7 I.I.)

Roma-Gaeta — Comune di Terracina (incluso per Roma, escluso per Gaeta) - Fosso dell'Annunziata:

— lat.: 41° 17' 45" N. - long.: 13° 16' 55" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

— lat.: 41° 11' 40" N. - long.: 13° 16' 55" E.

(Carta N. 9 I.I.)

Del Compartimento di Gaeta fanno parte le isole Pontine che sono state incluse nelle acque di detto Compartimento congiungendo il punto a 6 mg. dalla costa di cui sopra, fino al punto sito a 6 mg. a N. della Punta Tramontana dell'isola di Palmarola, di coordinate:

— lat.: 41° 02' 54" N. - long.: 12° 51' 18" E.

(limite settentrionale).

Gaeta-Napoli — Foce del Garigliano:

— lat.: 41° 13' 18" N. - long.: 13° 45' 50" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

— lat.: 41° 08' 52" N. - long.: 13° 40' 27" E.

(Carta N. 9 I.I.)

Il limite a levante delle isole Pontine, appartenenti al Compartimento di Gaeta, è dato dalla congiungente il punto a mg. 6 dalla costa di cui sopra col punto sito a mg. 6 ad E dell'isola di Santo Stefano, di coordinate:

— lat.: 40° 47' 18" N. - long.: 13° 35' 35" E.

Napoli-Torre del Greco — Portici (escluso per Napoli, incluso per Torre del Greco)

— lat.: 40° 49' 16" N. - long.: 14° 19' 20" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

— lat.: 40° 45' 00" N. - long.: 14° 13' 50" E.

(il prolungamento della congiungente i due punti passa a circa 6 mg. a Sud-Est di Capo Miseno).

(Carta N. 127 I.I.)

Torre del Greco-Castellammare di Stabia —

Torre del Greco (incluso per Torre del Greco, escluso per Castellammare di Stabia)

— lat.: 40° 45' 02" N. - long.: 14° 25' 41" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

— lat.: 40° 41' 25" N. - long.: 14° 19' 22" E.

(il prolungamento della congiungente i due punti passa a circa 6 mg. a Nord della Bocca Piccola fra Capri e Punta della Campanella).

(Carta N. 127 I.I.)

Castellammare di Stabia-Salerno — Positano (escluso per Castellammare di Stabia, incluso per Salerno)

— lat.: 40° 37' 10" N. - long.: 14° 28' 15" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

— lat.: 40° 32' 20" N. - long.: 14° 32' 56" E.

(Carta N. 10 I.I.)

Salerno-Vibo Valentia — Comune di Sapri (incluso per Salerno, escluso per Vibo Valentia)

Limite sulla costa: Punta di Mezzanotte:

— lat.: 40° 02' 36" N. - long.: 15° 38' 36" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

— lat.: 39° 59' 00" N. - long.: 15° 32' 15" E.

(Carta N. 11 I.I.)

Vibo Valentia-Reggio Calabria — Comune di Nicotera (incluso per Vibo Valentia, escluso per Reggio Calabria)

Limite sulla costa: foce del fiume Mesima:

— lat.: 38° 30' 10" N. - long.: 15° 55' 08" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

— lat.: 38° 30' 10" N. - long.: 15° 47' 30" E.

(Carta N. 13 I.I.)

Reggio Calabria-Crotone — Foce fiumara Assi (esclusa per Reggio Calabria, inclusa per Crotone)

— lat.: 38° 27' 12" N. - long.: 16° 35' 06" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

— lat.: 38° 27' 12" N. - long.: 16° 42' 42" E.

(Carta N. 24 I.I.)

Crotone-Taranto — Nova Siri (esclusa per Crotone, inclusa per Taranto)

- lat.: 40° 06' 52" N. - long.: 16° 38' 30" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 40° 02' 20" N. - long.: 16° 43' 33" E.

(Carta N. 26 I.I.)

Taranto-Brindisi — Punta Presutto (o Prosciutto) (esclusa per Taranto, inclusa per Brindisi)

Sul versante occidentale di detta Punta:

- lat.: 40° 17' 35" N. - long.: 17° 45' 50" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 40° 12' 24" N. - long.: 17° 41' 48" E.

(Carta N. 27 I.I.)

Brindisi-Bari — Fasano (incluso per Brindisi, escluso per Bari)

- lat.: 40° 53' 30" N. - long.: 17° 23' 25" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 40° 58' 15" N. - long.: 17° 28' 20" E.

(Carta N. 30 I.I.)

Bari-Molfetta — Giovinazzo (escluso per Bari, incluso per Molfetta)

- lat.: 41° 10' 12" N. - long.: 16° 43' 30" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 41° 14' 54" N. - long.: 16° 48' 24" E.

(Carta N. 31 I.I.)

Molfetta-Manfredonia — Margherita di Savoia (esclusa per Molfetta, inclusa per Manfredonia)

Foce del fiume Ofanto:

- lat.: 41° 21' 50" N. - long.: 16° 12' 21" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 41° 26' 27" N. - long.: 16° 17' 14" E.

(Carta N. 31 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Manfredonia fanno parte le isole Tremiti).

Manfredonia-Pescara — Foce del Saccione (inclusa per Manfredonia, esclusa per Pescara)

- lat.: 41° 55' 33" N. - long.: 15° 08' 20" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 42° 01' 33" N. - long.: 15° 08' 20" E.

(Carta N. 33 I.I.)

Pescara-Ancona — Foce del Tronto (esclusa per Pescara, inclusa per Ancona)

- lat.: 42° 53' 36" N. - long.: 13° 55' 20" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 42° 55' 30" N. - long.: 14° 03' 05" E.

(Carta N. 34 I.I.)

Ancona-Rimini — Foce del Cesano (esclusa per Ancona, inclusa per Rimini)

- lat.: 43° 45' 00" N. - long.: 13° 10' 30" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 43° 49' 45" N. - long.: 13° 15' 40" E.

(Carta N. 36 I.I.)

Rimini-Ravenna — Comune di Cesenatico (incluso per Rimini, escluso per Ravenna)

Foce dello scolo Tagliata:

- lat.: 44° 13' 18" N. - long.: 12° 23' 18" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 44° 16' 15" N. - long.: 12° 30' 30" E.

(Carta N. 37 I.I.)

Ravenna-Chioggia — Foce del Po di Goro (inclusa per Ravenna, esclusa per Chioggia)

- lat.: 44° 47' 30" N. - long.: 12° 24' 06" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 44° 46' 20" N. - long.: 12° 32' 30" E.

(Carta N. 38 I.I.)

Chioggia-Venezia — Pellestrina (esclusa per Chioggia, inclusa per Venezia) e diga nord del porto di Chioggia (compresa per Chioggia, esclusa per Venezia)

Coordinate del fanale sulla diga N. del porto di Chioggia:

- lat.: 45° 14' 00" N. - long.: 12° 19' 00" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 45° 13' 18" N. - long.: 12° 17' 30" E.

(Carta N. 38 I.I.)

Venezia-Monfalcone — Foce del Tagliamento

- lat.: 45° 38' 30" N. - long.: 13° 06' 06" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 45° 34' 06" N. - long.: 13° 12' 00" E.

(Carta N. 39 I.I.)

Monfalcone-Trieste — Foce del Timavo (asse mediano)

- lat.: 45° 46' 48" N. - long.: 13° 34' 57" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 45° 40' 52" N. - long.: 13° 36' 24" E.

(Carta N. 39 I.I.)

Cagliari-Olbia

a levante: Punta di Monte Petrosu:

- lat.: 40° 51' 14" N. - long.: 09° 39' 55" E.

Congiungente detto punto con quello a N. dell'isola Cana:

- lat.: 40° 52' 10" N. - long.: 09° 40' 42" E.
e successiva congiungente dal punto a N. dell'isola di Cana a quello posto a 6 mg. dal punto di mezzo fra l'isola Pro-radora e il promontorio S. dell'isola Molara, di coordinate:

- lat.: 40° 48' 50" N. - long.: 09° 51' 00" E.

(Carta N. 43 I.I.)

a ponente: Punta Tangone:

- lat.: 40° 24' 16" N. - long.: 08° 24' 03" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 40° 24' 16" N. - long.: 08° 16' 10" E.

(Carta N. 395 I.I.)

Palermo-Messina — Foce del fiume Pollina

- lat.: 38° 01' 06" N. - long.: 14° 10' 40" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 38° 07' 06" N. - long.: 14° 10' 40" E.

(Carta N. 15 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Messina fanno parte le isole Eolie).

Messina-Catania — Foce del fiume Alcantara

- lat.: 37° 48' 54" N. - long.: 15° 16' 24" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 37° 45' 18" N. - long.: 15° 22' 30" E.

(Carta N. 22 I.I.)

Catania-Siracusa — Foce del fiume Lentini (in vicinanza della foce assume il nome di San Leonardo)

- lat.: 37° 20' 30" N. - long.: 15° 05' 42" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 37° 20' 30" N. - long.: 15° 13' 15" E.

(Carta N. 22 I.I.)

Siracusa-Porto Empedocle — Foce del fiume Dirillo

- lat.: 37° 00' 00" N. - long.: 14° 20' 30" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 36° 56' 00" N. - long.: 14° 14' 48" E.

(Carta N. 20 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Porto Empedocle fanno parte le isole Lampedusa e Linosa).

Porto Empedocle-Trapani — Foce del fiume Belice

- lat.: 37° 34' 50" N. - long.: 12° 52' 00" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 37° 28' 55" N. - long.: 12° 50' 35" E.

(Carta N. 18 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Trapani fanno parte le isole Egadi e Pantelleria).

Trapani-Palermo — Comune di Balestrate (escluso per Trapani, incluso per Palermo)

Foce del fiume Finocchio o Calatubo:

- lat.: 38° 02' 23" N. - long.: 12° 58' 43" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 38° 07' 50" N. - long.: 12° 55' 30" E.

(Carta N. 17 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Palermo fa parte l'isola di Ustica).

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, la pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo alla tabella C. Ne dò lettura:

TABELLA C

(Articolo 51 della legge)

QUADRO N. 1.

CORPO DELLE MINIERE

*Ruolo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi**Carriera direttiva*

Ex coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
670	Direttore	1

IV LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GIUGNO 1967

TABELLA C.

QUADRO N. 2.

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo tecnico

Carriera di concetto

Ex coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Periti capi	7
402	Periti superiori	20
325	Periti principali	32
271	Periti	97
229	Periti aggiunti	
202	Vice Periti	
		156

La pongo in votazione.
(È approvata).

Dovremmo adesso procedere alla votazione per l'adeguamento del titolo del disegno di legge alla mutata materia del provvedimento, per poi procedere alla votazione finale a scrutinio segreto, ma i colleghi Cataldo, Biaggi Francantonio e Helfer si sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto. Ne hanno facoltà.

CATALDO. Nel corso della discussione generale noi deputati del gruppo comunista avevamo già affermato che sostanzialmente il disegno di legge n. 3442 presentava degli aspetti positivi, e che il nostro voto sarebbe stato determinato in pratica dall'atteggiamento assunto di volta dalla maggioranza nei confronti degli emendamenti che noi avremmo presentati.

Giunti a questo punto, cioè alla votazione del provvedimento, il Gruppo comunista ha deciso di astenersi, non solo per le osservazioni già avanzate dal collega Malfatti Francesco e da me nel corso della discussione generale, ma anche in riferimento al particolare modo in cui sono stati votati gli articoli 37, 49 e 55 del disegno di legge.

Tengo a precisare, per quanto riguarda gli articoli 37 e 55, che i nostri interventi si erano adeguati al parere espresso dalla Commissione Bilancio e partecipazioni statali, che invece, per quanto riguarda l'articolo 55 è stato completamente disatteso, e per quanto riguarda l'articolo 37 è stato accolto solamente in parte attraverso l'emendamento formulato dal collega Di Vagno e dai colleghi del gruppo socialista.

Infatti, relativamente all'articolo 37, il parere della quinta Commissione ed il nostro emendamento prevedevano che all'ENI, nelle società previste al primo e secondo comma dell'articolo stesso, dovesse essere assicurato il possesso della maggioranza azionaria, il che implicava l'esclusione chiara e precisa della forma ambigua delle società collegate, che invece è stata conservata nel disegno di legge.

Per quanto riguarda l'articolo 55, la quinta Commissione aveva detto chiaramente che, relativamente alla riserva dell'ENI, il diritto di prelazione dovesse valere sia per gli idrocarburi liquidi che per quelli gassosi, ed invece ci si è limitati a stabilirlo soltanto per i secondi.

Infine, relativamente all'articolo 49, penso sia inutile ricordare tutte le discussioni cui esso ha dato luogo; mi sembra però che, oltre la pessima formulazione in cui è stato approvato, è da lamentare anche la sua cattiva collocazione, perché sarebbe stato assai meglio inserirlo tra le norme transitorie. Esso fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, cosicché l'interprete saprebbe almeno che la parte di questa legge relativa alle sanzioni è disciplinata dal decreto suddetto.

Inoltre tra due o tre mesi avremo un altro provvedimento di legge modificativo di detto decreto presidenziale di modo che, anche sotto questo profilo, aumenterà ancora la già grande confusione esistente per l'eccessivo numero di leggi in materia.

A parte questo, rimane ancora valida la nostra obiezione di carattere preliminare, che ancora una volta — e non si sa per quanto tempo — viene rinviata la discussione delle norme relative alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Considerati tutti questi motivi di critica, al nostro gruppo non resta che astenersi dalla votazione.

BIAGGI FRANCAANTONIO. Il Gruppo liberale si asterrà dalla votazione, non essendo stati accolti due emendamenti che noi ritenevamo di particolare e fondamentale importanza per la buona impostazione del provvedimento.

Uno di questi emendamenti era quello relativo alla libera licitazione delle concessioni, mentre l'altro mirava a non fare confusione tra capitale privato e capitale pubblico; esprimiamo inoltre le nostre più vive riserve sul contenuto dell'articolo 55 che introduce il diritto d'opzione per l'ENI sugli idrocarburi gassosi estratti.

DI VAGNO. Essendo stato chiamato in causa dal collega Cataldo circa l'opportunità dell'approvazione del primo comma dell'articolo 49, approvazione che potrebbe dare origine all'inconveniente di cittadini che si avvarrebbero delle norme previste in questa legge pensando che le concessioni devono esser disciplinate anche per la parte penale dal decreto del 1959, faccio presente che tutti i permessi e tutte le concessioni dovranno essere regolate, a norma dell'articolo 39, da un disciplinare integrativo di quel decreto. Non sussiste pertanto alcuna possibilità di errore.

Colgo l'occasione per annunciare il convinto voto favorevole del gruppo socialista a questo provvedimento.

HELPER. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore del disegno di legge. Le prospettive che ci attendiamo da questa legge sono state esaurientemente messe in luce nel lungo discorso introduttivo e nelle repliche del Relatore e del Sottosegretario di Stato. Il nostro augurio è che il disegno di legge possa completare il suo iter al più presto possibile nell'altro ramo del Parlamento e che esso dia quei risultati per la nostra economia che tutti auspichiamo.

PRESIDENTE. In considerazione della mutata materia del disegno di legge propongo che il titolo dello stesso sia così modificato: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ».

Pongo in votazione il nuovo titolo da me proposto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del testo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (3442) (Nuovo titolo).

Presenti	31
Votanti	20
Astenuti	11
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo Aldo, Ariosto, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Biaggi Nullo, Bova, Cervone, Colleoni, Di Leo, Di Vagno, Giolitti, Girardin, Helfer, Longoni, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Origlia, Piccinelli, Righetti, Titomanlio Vittoria.

Si sono astenuti:

Amasio, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Bottaro, Brighenti, Cataldo, Demarchi, Gelmini, Malfatti Francesco, Olmini, Rossi Paolo Mario.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO